N. 06749/2023 REG.RIC.
Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Pubblicato il 20/07/2023 N. 04176 /2023 REG.PROV.CAU.

N. 06749/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6749 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

OMISSIS rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per Gli Accertamenti Attitudinali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. 410901/3-7 SEL di prot. del 21.02.2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale con la seguente motivazione: "La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso";

- della Relazione Psicologica sul conto della ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il ***OMISSIS*** SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 03.04.2023;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il ***OMISSIS*** SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 03.04.2023;
- del verbale del ***OMISSIS*** SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale della ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 03.04.2023;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri",

pubblicate nella G.U.R.I.- 4^ serie speciale n. 55 del 12.07.2022, e dell'annesso allegato A recante il "Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierna ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio

NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ***OMISSIS*** il 3/7/2023: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il

14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. ***OMISSIS*** consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale con la seguente motivazione: "La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso";
- della Relazione Psicologica sul conto della ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il ***OMISSIS*** SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 03.04.2023;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il ***OMISSIS*** SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 03.04.2023;
- del verbale del ***OMISSIS*** SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale della ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di

accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 03.04.2023;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri", pubblicate nella G.U.R.I.- 4^ serie speciale n. 55 del 12.07.2022, e dell'annesso allegato A recante il "Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI GIÀ RICHIESTE CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

volte a consentire all'odierna ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio

NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIÀ RICHIESTO CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., e che, a tal fine, debba essere fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate,

entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.